



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E STRUTTURE DEL COMUNE APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE AD ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE (O.N.L.U.S.) E QUELLE NON COMMERCIALI DI TIPO ASSOCIATIVO CHE NON PERSEGUONO SCOPI DI LUCRO, DA DESTINARE A FINALITA' SOCIALI, ASSISTENZIALI, CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE.

Art. 1

Il presente regolamento fissa i criteri e le modalità per la concessione in uso di spazi e strutture del Comune appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile ad Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale O.N.L.U.S. e sia a quelle non commerciali di tipo associativo che non perseguono scopi di lucro, di cui, rispettivamente, agli artt. 11 e 5 del D.Lgs. n.460/97, i quali operano nel rispetto dei principi previsti dallo Statuto Comunale al titolo 1°.

Art. 2

Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni destinati ad uffici e servizi pubblici nonché tutti i beni destinati ad un pubblico servizio.

Art. 3

Sono beni patrimoniali disponibili quei beni non vincolati da regime demaniale e non compresi fra i beni elencati all'art. 2.

Art. 4

E' vietato all'Amministrazione comunale di far uso degli edifici pubblici o di parte di essi sia in via temporanea o permanente, per scopi e finalità che non rientrino nella destinazione del bene.

Art 5

Il Comune di Grottammare per facilitare lo sviluppo associativo dei cittadini e favorirne la partecipazione concederà in uso, i beni immobili di sua proprietà, quando questi non siano direttamente utilizzati per specifici compiti istituzionali dell'Ente.

Art.6

L'elenco ricognitorio dei beni che per destinazione possono essere concessi in uso è approvato con atto della Giunta Comunale previa ricognizione da parte dell'ufficio tenuto alla gestione dei beni immobili comunali. Tale elenco evidenzierà oltre ai beni ritenuti disponibili per essere concessi, quelli già occupati evidenziandone i soggetti gestori ed il termine iniziale e finale dell'atto di concessione.

Art.7

L'utilizzo dei beni, autorizzato con atto della Giunta Comunale, avverrà sottoscrivendo apposito atto di concessione in uso con il legale rappresentante della associazione richiedente. La concessione avrà, di norma, durata biennale, La giunta Comunale con apposita motivazione potrà stabilire una durata inferiore o superiore al biennio. Nell'atto della Giunta Comunale dovrà darsi atto che l'immobile è nelle piene condizioni di utilizzo particolarmente per quanto attiene alle norme in materia di sicurezza ed igiene.

Art.8

Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale O.N.L.U.S., così come definite nell'art.10 del D.Lgs.460/97 e quelle non commerciali di tipo associativo che non perseguono scopi di lucro, richiedenti devono produrre al Comune apposita richiesta motivata fornendo all'Amministrazione tutte le informazioni utili per l'esame della istanza, in particolare:

- copia dello Statuto e atto costitutivo;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo regolarmente approvato dagli organi interni competenti
- copia dei bilancio di previsione e relazione illustrativa delle iniziative in corso o da attivare, oltre che il numero degli associati e la composizione degli organi di amministrazione.

Art. 9

La Giunta Comunale nella individuazione dei soggetti a cui concedere in uso propri beni sarà vincolata ai seguenti criteri fondamentali:

- corrispondenza alla finalità prevista dallo Statuto Comunale;
- perseguimento di interessi a carattere generale in particolare se rivolti ai principi di solidarietà sociale
- struttura organizzativa senza finalità di lucro con particolare riguardo ad eventuali servizi resi gratuitamente al pubblico
- programmi e progetti da realizzare o in corso di realizzazione;

ulteriori criteri valutativi di integrazione di quelli ora richiamati potranno essere considerati dalla Giunta Comunale che ne darà atto nello stesso provvedimento che autorizzerà la concessione in uso.

Art. 10

La concessione ai soggetti ritenuti idonei comporta la corresponsione di un canone ricognitorio il quale non potrà essere inferiore al 10% di quello determinato sulla base dei valori in comune commercio. Qualora alla scadenza, la Giunta Comunale autorizzi il rinnovo della concessione in uso per ulteriori annualità, dovrà procedersi ad un aggiornamento del canone.

Art. 11

Gli immobili devono essere destinati a sede dei soggetti richiedenti ed essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle loro attività istituzionali quale sede sociale o quale spazio necessario o indispensabile per il perseguimento dello scopo sociale. Le spese delle utenze oltre che la ordinaria manutenzione sono poste a carico degli utilizzatori. E' vietato apportare qualsivoglia modifica ai beni senza la preventiva autorizzazione dell'A.C.

Art. 12

In fase di prima applicazione del presente regolamento tutti coloro che già usufruiscono dell'uso di beni comunali, dovranno produrre istanza all'Amministrazione Comunale improrogabilmente entro il 15/9/1998 attenendosi a quanto previsto dagli articoli precedenti- la Giunta Comunale valuterà le domande pervenute attenendosi ai criteri stabiliti all'art.8, adottando proprie determinazioni entro il 30.11.1998.

Art. 13

La concessione in uso sarà regolata da apposita convenzione, la quale oltre a quanto già previsto nel presente regolamento dovrà stabilire le modalità di corresponsione dei canoni e delle utenze, la riconsegna dell'immobile alla scadenza pattuita oltre che prevedere una relazione annuale o frazione di anno inoltrata entro il 30 Gennaio di ogni anno, a firma del legale rappresentante, unicamente al consuntivo dell'esercizio dell'anno appena trascorso.

Art. 14

Il Comune assume l'obbligo di assicurazione contro i rischi civili derivanti dall'immobile.

Il Concessionario assume l'obbligo di assicurazione contro i rischi derivanti dalla attività svolta; faranno ugualmente carico al concessionario le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni nonché i relativi oneri fiscali per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o da regolamenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

Art. 15

L'Organizzazione assegnataria, qualora si tratti di beni che per loro natura e nel pieno rispetto delle finalità sociali perseguite, possono essere goduti da persone terze, può stabilire con decisione dei propri organi e previo assenso dell'Amministrazione Comunale, delle tariffe di utilizzo.

L'applicazione di tariffe a soggetti terzi, senza il preventivo assenso dell'amministrazione comunale, rappresenterà motivo di decadenza dell'atto concessorio.

L'Amministrazione Comunale, nell'atto concessorio di volta in volta predisposto nel rispetto dei criteri e modalità contenute nel presente Regolamento, è obbligata a riservarsi, qualora i beni concessi attengano a strutture usufruibili dalla generalità dei cittadini, un quantitativo di ore di utilizzo gratuito da destinare ad attività organizzate dal Comune o di cui il Comune è comunque coorganizzatore, patrocinatore etc..

Qualora il bilancio consuntivo annuale della concessionaria evidenzii utili di gestione o avanzi di gestione sarà obbligo per l'Amministrazione Comunale tenerne conto qualora il

concessionario sia assegnatario di contributi concessi ai sensi del Regolamento vigente di cui all'atto Consiglio Comunale n. 24 del 12/04/1996.

L'utilizzo degli utili o avanzi di gestione è vincolato alla realizzazione di interventi legati alle finalità istituzionali dell'organizzazione o concertate dagli organi statutariamente preposti con l'Amministrazione Comunale.

Art. 16

L'assegnatario dovrà utilizzare il bene concesso esclusivamente per svolgervi la propria attività statutaria nel pieno rispetto delle clausole convenzionali sottoscritte. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione ne determina la decadenza. La Giunta Comunale nell'atto di concessione può autorizzare l'Associazione a concedere l'uso dei medesimi locali, o parte di essi, ad altre Associazioni o Organismi, operanti sul territorio, che non perseguono finalità lucrative e per il perseguimento delle proprie finalità sociali, previa comunicazione all'Ente, da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'effettivo utilizzo, comprovante il possesso dei requisiti previsti. L'utilizzo e le relative modalità saranno concordate formalmente dai rappresentanti legali delle Associazioni interessate. Il Comune si riserva la facoltà di controllare il pieno rispetto delle norme regolamentari e concessorie. Il mancato rispetto di anche uno dei patti sottoscritti tra il Comune ed il concessionario comporterà la decadenza della concessione; ugualmente qualora l'Associazione firmataria della concessione non corrisponderà al Comune il pagamento dei canoni dovuti o delle utenze utilizzate. In caso di decadenza della concessione anche il sub - concessionario si intenderà decaduto. In nessun caso la sub - concessione potrà avere un termine superiore a quello pattuito nel rapporto concessorio firmato con il Comune.

Art. 17

La concessione è revocata per sopravvenuta necessità di utilizzazione dei beni per usi amministrativi, debitamente motivata.

Art. 18

La concessionaria si impegna a custodire ed a conservare i locali ed eventuali arredi di proprietà comunale con diligenza; al termine della concessione in uso dovranno riconsegnarsi i locali e gli arredi nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso. Prima della effettiva utilizzazione dei beni ed ugualmente alla scadenza della concessione, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 19

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo aver completato tutte le fasi procedurali previste dall'art. 59 dello Statuto comunale.